



SCRITTURA PRIVATA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS

L' anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di Luglio in Roma, Via dei Santi Quattro n.26/a, sono presenti per costituire una **associazione di promozione sociale ETS** senza finalità di lucro i sottoscritti Signori:

- Marina Ciaffoncini, nata a Roma il 30 Agosto 1958, codice fiscale CFFMRN58M70H501T;
- Paolo Lazzari, nato a Forlì(FO) il 23 Agosto 1956, codice fiscale LZZPLA56M23D704Q
- Giorgiana Fioretti, nata a Roma il 2 Luglio 1962, codice fiscale FRTGGN62L42H501Y;
- Roberta Fioretti, nata Roma il 15 Gennaio 1967, codice fiscale FRTRRT67A55H501T;
- Luisa Ciaffoncini, nata Roma il 31 Maggio 1954, codice fiscale CFFLSU54E71H501P;
- Enrico Martellacci, nato a Roma il 23 maggio 1964, codice fiscale MRTNRC64E23H501Z;
- Anna Maria Carbone, nata a Roma il 6 maggio 1965, codice fiscale CRBNMR65E46H501I;

con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1) è costituita un'associazione di promozione sociale denominata HARMONIA MUNDI associazione di Promozione Sociale ETS che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

articolo 2) l' Associazione ha sede in Roma, Via dei Santi Quattro n. 26/a.

articolo 3) le finalità dell'Associazione sono quelle indicati nell'articolo 5 dello statuto di seguito riportato e **che fa parte integrante** della presente scrittura privata.

articolo 4) l'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto dell'Associazione.

articolo 5) i componenti, all'unanimità, procedono alla nomina del Consiglio Direttivo, composto di tre membri, nelle persone di:

- Marina Ciaffoncini, - Presidente;
- Paolo Lazzari, - Vice-Presidente e Segretario Tesoriere;
- Giorgiana Fioretti, - Consigliere.

le quali presenti accettano le cariche conferite e dichiarano di eleggere il domicilio per la carica conferita in Roma, Via dei Santi Quattro n. 26/a.

Il Presidente riassume i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione, del resto oggetto di incontri preliminari.

Il Presidente dà lettura dello statuto della costituenda associazione in precedenza distribuito ai convenuti.

Tale statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è

basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, che le cariche sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, che la quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile e che in caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà destinato ad altra associazione senza scopo di lucro o a finalità di utilità sociale.

Dopo ampia discussione la costituzione dell'associazione e lo statuto sociale, questi nella stesura **che fa parte integrante** della presente scrittura privata, vengono approvati all'unanimità.

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato HARMONIA MUNDI Associazione di Promozione Sociale ETS che assume la forma giuridica di associazione **non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Roma, Via dei Santi Quattro n. 26/a.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

A) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento ai percorsi ed esperienze atte a favorire nelle persone processi di consapevolezza interiore ed evoluzione della coscienza, individuale e collettiva, attraverso la conoscenza e l'approfondimento di tecniche, esperienze e tradizioni antiche, moderne o contemporanee di natura religiosa, spirituale, misterica, occulta, artistica o scientifica;

B) organizzazione di corsi di aggiornamento professionale per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, medici, terapeuti, specialisti di settori attinenti alle attività dell'associazione;

Le attività di cui sopra sono realizzate attraverso le seguenti azioni e in particolare :

L'Associazione si prefigge di sviluppare le attività culturali, ricreative, artistiche e ogni altra attività che si pone come obiettivo la valorizzazione della persona sia a livello individuale che collettivo.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Lazio

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione, su domanda dell'interessato, è deliberata dal Presidente **il quale poi porta la decisione a ratifica del consiglio direttivo.**

In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 2 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea . Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente;
- Organo di controllo(se obbligatorio)

ART. 11 - (Assemblea)



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene a mezzo e-mail all'indirizzo dichiarato dal socio in sede di ammissione all'associazione o a quello successivamente comunicato, in forma scritta, al consiglio direttivo dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi specifici per singole attività associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi ove consentita;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19
(Bilancio)

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'associazione viene redatto annualmente ed è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

ART. 20
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 22
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal D. Lgs. 117/2017 e dalle leggi vigenti in materia.

Firme

Patrizia Pappalardo
Anna Maria Carboni

G. Di Gregorio
M. Motta

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma I
Trastevere

N. 6303

Serie 3

Data 31/07/19

REGISTRATO
CON EURO
200,00

IL DIRIGENTE
M. Motta

